

**REGOLAMENTO (CE) N. 2133/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2001**

recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altra, relativi a taluni prodotti agricoli⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

(1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001⁽⁹⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

(2) Ai fini di una semplificazione e tenuto conto del volume esiguo di alcuni contingenti e massimali previsti dalla decisione 95/582/CE, dalla decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra⁽¹⁰⁾, e dai regolamenti (CE) n. 1095/96, (CE) n. 1706/98, (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, è inoltre opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali.

(3) Per motivi amministrativi è necessario introdurre un nuovo numero d'ordine per ciascuno dei contingenti e dei massimali tariffari previsti.

(4) Ai fini della gestione efficace di alcuni contingenti e massimali previsti dal presente regolamento, è opportuno esigere la presentazione di un certificato che attesti l'origine dei prodotti.

(5) Tenuto conto dei requisiti qualitativi previsti per il frumento oggetto dei contingenti 09.0074 e 09.0075, le autorità doganali devono effettuare una verifica della conformità qualitativa prima di poter accordare il beneficio del contingente. Ai fini di una efficace gestione di tali contingenti è opportuno istituire un sistema di cauzioni.

(6) Se nel corso di un anno vengono raggiunti i massimali previsti dal presente regolamento, la Commissione può ripristinare, mediante adozione di un regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali, ridotti del 50 %.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1.